

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza) *(Esame congiunto e rinvio)* 43

Sui lavori della Commissione 53

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.55.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, a seguito dell'assegnazione, in sede consultiva, dei disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) » (C. 3778) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 » (C. 3779), la Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il

parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Fa presente inoltre che la Commissione è chiamata ad esaminare i predetti disegni di legge ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Tabella n. 1), e lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, ricorda gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove

approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

Segnala quindi come la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3778, recante « Dispo-

sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)» ed il disegno di legge C. 3779, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013», e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, limitatamente alle parti di competenza.

In primo luogo, occorre evidenziare come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della complessiva riforma realizzata dalla legge n. 196 del 2009, che ha abrogato la normativa previgente contenuta nella legge n. 468 del 1978.

Ai sensi della citata legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola ora nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.

Per quanto riguarda in particolare la legge di stabilità, si prevede ora che essa sia correlata con il carattere triennale della manovra, stabilendosi che la legge di stabilità debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

Il contenuto tipico della legge di stabilità, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l'esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o micro settoriale, mentre è stata eliminata la possibilità di inserire nella legge di stabilità norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia.

Più in dettaglio, i contenuti propri della legge di stabilità sono:

l'indicazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le even-

tuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce; in relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione, mentre, con riferimento alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali di cui alla legge n. 42 del 2009, recante delega per l'attuazione del federalismo fiscale;

l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l'eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;

le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.

le tabelle in allegato alla legge di stabilità, che sono:

1) Tabelle A e B, le quali recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario;

2) Tabella C, la quale contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente, dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa;

3) Tabella D, la quale riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente;

4) Tabella E, la quale reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Mentre la struttura delle tabelle A e B non ha subito modifiche, le altre tabelle sono state accorpate e ridotte a tre. Le tabelle e gli allegati sono inoltre stati predisposti per missioni e programmi e riportano le rispettive dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascuna annualità del bilancio triennale.

La nuova struttura della legge di stabilità recepisce la classificazione delle voci di bilancio introdotta per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il 2008 e pertanto le disposizioni normative

in essa contenute devono essere, di regola, articolate per missione e devono indicare il programma cui si riferiscono.

Con riferimento all'obbligo di copertura degli oneri correnti, si conferma la disposizione secondo cui la legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico – dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall'assestamento relativo all'anno precedente – per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché ne venga comunque assicurato un valore positivo.

Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma inoltre che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese, sia di parte corrente sia in conto capitale, che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica (DFP).

Al disegno di legge di stabilità viene allegata, oltre alla relazione tecnica prevista con riferimento agli obblighi di copertura, una Nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi conoscitivi, il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della P.A.

Tale Nota espone i contenuti della manovra e gli effetti che questa produce sui saldi e sui principali settori di intervento, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene, altresì, le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo lo schema delle previsioni tendenziali della DFP del conto del settore statale e del settore pubblico, e del relativo conto di

cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge stabilità 2011, evidenzia innanzitutto come il disegno di legge in esame non produca effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che la manovra per il triennio 2011-2013 è già stata effettuata con il decreto-legge n. 78 del 2010, il quale ha anticipato la correzione dei saldi per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici già fissati in sede di aggiornamento del Patto di stabilità e crescita europeo.

Il predetto decreto-legge n. 78, oltre a comportare un marginale impatto sui saldi del 2010, ha determinato una correzione dell'indebitamento netto pari a circa 12 miliardi per il 2011 ed a circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013, pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 ed a circa l'1,5 per cento nel 2012 e nel 2013.

Per quanto concerne la composizione dell'intervento, gli effetti correttivi sono riconducibili prevalentemente (circa il 67 per cento nella media del triennio) ad un contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente, mentre le entrate concorrono alla manovra per il restante 33 per cento circa.

Con riferimento agli effetti sulle entrate determinati dal decreto-legge n. 78, si segnalano gli interventi in materia tributaria, e segnatamente, le misure di potenziamento della lotta all'evasione fiscale e contributiva, le quali operano su un duplice piano: da un lato, attraverso l'introduzione di più efficaci strumenti di accertamento, dall'altro, attraverso la focalizzazione dell'attività di ispezione e controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione. In tale ambito si prevede, tra l'altro, l'adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, un aggiornamento dell'accertamento sintetico, il contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi», nonché a quello delle imprese in perdita sistemica.

Il disegno di legge di stabilità comporta, invece, esclusivamente un impatto sul saldo netto da finanziare, pari ad 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013, derivante da alcune rimodulazioni della parte tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate ed il finanziamento della quota nazionale del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Segnala quindi come l'articolo unico del disegno di legge di stabilità non contenga disposizioni rilevanti per ciò che concerne gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l'anno 2011 e per i due anni successivi, 2012 e 2013, compresi nel bilancio pluriennale.

I commi 2 e 3 recano disposizioni relative ai trasferimenti statali verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS), mentre il comma 4 prevede l'utilizzo di specifiche risorse ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Il comma 5 concerne il taglio dei trasferimenti alle regioni disposto dal decreto legge n. 78 del 2010, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012, consentendo a ciascuna regione di richiedere che parte dei tagli siano effettuati sulla quota, spettante alla singola regione, destinata alla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 6 destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro, per il 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale.

Il comma 7 subordina l'erogazione delle risorse per il trasporto pubblico

locale su ferro, di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del decreto – legge n. 185 del 2008, alla dimostrazione dell'adozione delle misure di razionalizzazione ed efficientamento, previste dal comma 2 del citato articolo 25, e alla dimostrazione degli effetti positivi correlati a tali misure.

Il comma 8 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali (Tabelle A e B allegate al disegno di legge di stabilità) mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Il comma 9 reca l'approvazione della Tabella C, riguardante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

Il comma 10 reca l'approvazione della Tabella D, che determina gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

Il comma 11 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Il comma 12 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2011, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Il comma 13 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Passando al contenuto delle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, evidenzia come la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente, contenga un accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca un'appostazione di 74,5 milioni di euro per il 2012 e di 122,6 milioni di euro per il 2013.

L'accantonamento è finalizzato, secondo quanto indicato nella relazione il-

lustrativa allegata al disegno di legge, a finanziare il progetto di detassazione in favore di interventi sanitari nei Paesi poveri, a garantire l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale riguardante l'applicazione dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale, nonché per finanziare taluni provvedimenti all'esame delle Camere.

Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2011 e di 130 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'accantonamento è volto a finanziare i fondi di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia e Trieste, nonché per consentire la partecipazione finanziaria dell'Italia a banche e fondi internazionali.

Per quanto attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il finanziamento in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), che viene confermato in 458.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Con riferimento alla Tabella E, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, segnala, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, il limite di spesa, fino al 2023, per 86 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 e per 714 milioni di euro complessivi dal 2014 al 2023, relativo alle spettanze di competenza della Regione siciliana per le imposte sulle assicurazioni RC auto.

Richiama, inoltre, il limite di spesa, fino al 2023, per l'ammortamento della flotta, il miglioramento delle comunicazioni ed il completamento del programma di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza, per 28,8 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2011 al 2023. Per

tale finalità è anche previsto un altro limite di spesa, fino al 2023, di 40 milioni di euro annui dal 2011.

Evidenzia, altresì, il limite di spesa, fino al 2024, relativo alla sospensione dei pagamenti dei tributi per i contribuenti residenti nelle aree delle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 1997, per 22,6 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 e per 138,2 milioni di euro complessivi dal 2014 al 2024.

Un ulteriore stanziamento, pari a 359,8 milioni di euro nel 2011, a 362,3 milioni di euro nel 2012, a 667,8 milioni di euro nel 2013 ed a 1,3 miliardi a decorrere dal 2014, riguarda il finanziamento del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 272, della legge n. 296 del 2006.

Vengono altresì confermati gli stanziamenti di 65,4 milioni di euro nel 2011, di 7,1 milioni di euro nel 2011 e di 5,2 milioni di euro nel 2011 destinati a finanziare, rispettivamente il credito d'imposta per spese di ricerca ed innovazione (previsto dall'articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2006), il credito d'imposta per favorire la crescita delle aggregazioni professionali, ed il credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di video-sorveglianza in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande (previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, commi 70 e 228, della legge n. 244 del 2007).

Sono inoltre rifinanziati il credito d'imposta per le spese sostenute dai rivenditori di generi di monopolio per l'acquisizione e l'installazione di impianti ed attrezzature di sicurezza, disposto dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 244 del 2007, per 2,6 milioni di euro nel 2011, nonché il credito d'imposta per i costi sostenuti in relazione ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, disposto dall'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009, per 200 milioni di euro nel 2011.

Si conferma quindi lo stanziamento di 15 milioni di euro annui dal 2011 al 2013

per l'istituzione delle zone franche urbane, previste dall'articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2009.

Per quanto riguarda il disegno di legge C. 3779, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013, rileva preliminarmente, anche in questo caso, come la legge n. 196 del 2009 abbia apportato alcune significative modifiche alla struttura del bilancio.

Tale nuova articolazione è fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e sulla riclassificazione delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell'entrata medesima. La nuova classificazione ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.

Conseguentemente, sia per le entrate sia per le spese, l'unità di voto parlamentare risulta spostata ad un livello superiore rispetto a quello del macroaggregato (unità previsionale di base) in precedenza previsto.

In sostanza, in luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:

a) per le entrate, con riferimento alla tipologia, distinguendo i tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), i raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio), le restanti tipologie di provento secondo aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale);

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Per quanto riguarda, in dettaglio, la nuova classificazione delle entrate, essa si articola su cinque livelli di aggregazione:

1) al primo livello, le entrate sono suddivise in titoli, a secondo della loro natura (titolo I: entrate tributarie; titolo II: entrate extra-tributarie; titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti);

2) al di sotto dei titoli, le entrate sono suddivise in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi;

3) nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti.

4) al di sotto dell'unità di voto, si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti;

5) capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.

Un'ulteriore novità nella struttura del bilancio riguarda il fatto che le previsioni delle entrate e delle spese contenute nelle singole unità di voto sono relative anche al secondo e al terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce sia le previsioni relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Tuttavia solo le previsioni concernenti il primo anno costituiscono limite alle autorizzazioni di impegno e di pagamento.

Per quanto concerne la classificazione delle voci di spesa, la dotazione finanziaria

dei programmi di spesa è presentata distinguendo, come d'uso, tra spese correnti e spese d'investimento; rispetto alla previgente disciplina viene data specifica indicazione, con riferimento alle spese correnti, anche dell'ammontare delle spese di personale.

Inoltre, le previsioni sono ripartite in spesa « rimodulabile » e spesa « non rimodulabile ».

Passando al contenuto specifico del disegno di legge di bilancio in esame, rileva come esso preveda per il 2011, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 446,9 miliardi di euro e spese finali per 486,6 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a oltre 39,6 miliardi di euro ed a 87,9 miliardi in termini di cassa.

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registrano una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all'assestamento per il 2010, nell'importo di 15.103 milioni di euro, derivante da una riduzione delle spese finali di 11.601 milioni di euro, che riguarda soprattutto le spese in conto capitale, ed un incremento delle entrate finali di 3.502 milioni di euro, determinato dall'andamento crescente delle entrate tributarie (+4.203 milioni di euro).

Il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registra, rispetto ai dati assestati per il 2010, un miglioramento di oltre 8 miliardi di euro.

Con riferimento allo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), le entrate finali previste per il 2011, al netto dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, registreranno, come indicato in precedenza, un aumento complessivo di 3.502 milioni rispetto al dato assestato 2010, determinato da un incremento dell'1 per cento delle entrate tributarie (+4.203 milioni) a fronte di una lieve riduzione di quelle extratributarie (-353 milioni) e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (-349 milioni).

Tali entrate risultano così ripartite: 446,9 miliardi per le entrate tributarie; 414,3 miliardi per entrate extratributarie; 1 miliardo per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali.

Analizzando in particolare le entrate tributarie, rispetto al dato assestato 2010, a fronte di un gettito IRE pressoché invariato, viene prevista per il 2011 una riduzione dell'IRES (−4.158 milioni) e delle imposte sostitutive (−2.187 milioni), mentre per l'IVA vengono indicati maggiori introiti per 10.457 milioni.

I comparti dei monopoli e dei giochi riportano una lieve crescita delle entrate.

Più in dettaglio, per ciò che attiene alle imposte sul patrimonio e sul reddito, il gettito 2011 è stimato in 238.126 milioni, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate 2010 pari a 6.688 milioni (−2,7 per cento).

Relativamente all'IRES, il gettito 2011 è stimato in 182.351 milioni, con un incremento rispetto alla previsione assestata per il 2010 di 95 milioni.

Per quanto riguarda l'IRES, si prevede per il 2011 un gettito pari a 40.087 milioni di euro, con una riduzione rispetto al dato assestato 2010 di 4.158 milioni di euro.

Le imposte e tasse sugli affari dovrebbero registrare nel 2011 un gettito di 124.287 milioni di euro, con un incremento di 10.734 milioni (+9,5 per cento).

Per quanto attiene all'IVA, il gettito 2011 si dovrebbe attestare a 100.215 milioni, con una variazione positiva di 10.457 milioni rispetto alla previsione assestata 2010.

Per quel che riguarda il gettito delle imposte sulla produzione e sui consumi, nonché per le imposte doganali, esso ammonterà nel 2011 a 28.673 milioni di euro, con una lieve flessione (−292 milioni) rispetto al dato assestato 2010, dovuto al calo dell'accisa sugli oli minerali.

Il gettito 2011 relativo ai monopoli dovrebbe attestarsi a 10.884 milioni di euro, con un aumento di 290 milioni rispetto alle previsioni assestate 2010.

Un leggero incremento (+157 milioni di euro) dovrebbe altresì registrarsi per quanto attiene al lotto, alle lotterie agli altri

giochi ed alle imposte sui giochi, il cui gettito 2011 ammonterebbe a 12.345 milioni.

Per quanto riguarda invece le entrate extratributarie, esse registrano complessivamente, nelle previsioni 2011, una contrazione di 353 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010, con un ammontare complessivo per il 2011 stimato in 31,4 miliardi di euro.

In relazione ai proventi derivanti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, nonché dalla riscossione di crediti, si passa da un dato assestato 2010 pari a 1.426 milioni di euro ad una previsione per il 2011 che ammonta a 1.077 milioni, con un decremento pari a 349 milioni di euro.

Passando ad analizzare lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), rileva come le competenze della Commissione Finanze riguardino i centri di responsabilità del Dipartimento delle finanze e della Guardia di Finanza, nonché lo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, allegato allo stato di previsione del Ministero.

Per quanto attiene al centro di responsabilità « Dipartimento delle finanze », il disegno di legge di bilancio per il 2010 prevede risorse complessive che ammontano a 54,3 miliardi di euro, con una riduzione di circa 3,6 miliardi rispetto al dato assestato 2010.

Con riferimento ai programmi contenuti nell'ambito delle missioni del Dipartimento, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità », risulta dotato di circa 5,5 miliardi, con una riduzione rispetto al 2010 di circa 900 milioni.

In tale ambito, segnala la riduzione delle risorse destinate alle Agenzie fiscali (circa 600 milioni all'Agenzia delle entrate, 22,7 milioni all'Agenzia del demanio, 84 milioni all'Agenzia del territorio e 108 milioni all'Agenzia delle dogane), mentre per i Centri di assistenza fiscali (CAF)

viene indicato un incremento di 50 milioni rispetto alla dotazione del 2010, che era pari a 320 milioni.

Nell'ambito del programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» il cui stanziamento scende complessivamente da 47.578,7 nel 2010 a 46.710,3 milioni nel 2011, rileva, per quanto riguarda i rimborsi IVA, una riduzione di 1.501 milioni delle risorse del capitolo 3814, a cui si contrappone un incremento di 681 milioni delle risorse del capitolo 3813.

Per quanto concerne il programma «Incentivi di sostegno tramite il sistema della fiscalità», esso evidenzia una riduzione di oltre 1,9 miliardi di euro, determinati:

per 1 miliardo di euro, dalla cessazione dell'onere relativo al credito di imposta per rinnovo parco autocarri circolante, ai sensi dell'articolo 1, comma 226, della legge n. 296 del 2006 (cap. 7792);

per 189 milioni dalla riduzione dello stanziamento del capitolo 7809, relativo al credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate;

per 588 milioni dalla riduzione dello stanziamento del capitolo 7811, relativo al credito d'imposta fruito dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;

per 36,8 milioni dalla riduzione dello stanziamento del capitolo 7806, relativo al credito di imposta per la produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli;

per 44 milioni dalla cessazione del credito di imposta in favore dell'autotrasporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto – legge n. 162 del 2008.

Per quanto riguarda il Programma «Rapporti con le confessioni religiose», segnala un incremento dello stanziamento relativo ai contributi da versare alle confessioni religiose a valere sulla quota dell'otto per mille IRPEF (cap. 2840), che

passa da 1.087,4 milioni a 1.108,7 milioni in ciascuno degli anni dal 2011 al 2013.

Per quanto attiene il Centro di Responsabilità «Guardia di Finanza», le risorse stanziare per il 2011 risultano pari a poco più di 4 miliardi di euro, con una riduzione di 70 milioni rispetto al dato assestato 2010.

In particolare, per quanto riguarda il programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», che è dotato, per il 2011, di 2.644,2 milioni di euro, il disegno di legge prevede una riduzione di stanziamento di 43,5 milioni, riferibile per la quasi totalità (circa 35,9 milioni) alle spese di funzionamento.

Per quanto concerne il programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», che è dotato, per il 2011, di 1.449,9 milioni di euro, si prevede una riduzione di 27,2 milioni, determinati da una riduzione di 35,9 milioni delle spese di funzionamento, compensate da un incremento di 8,6 milioni delle spese per investimenti (da 52,7 a 61,3 milioni).

Con riferimento allo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il disegno di legge di bilancio indica, per il 2011, un aumento delle entrate e delle spese pari a 756,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010, evidenziando un perfetto pareggio tra entrate e spese.

Per gli anni 2012 e 2013 si prevede un aumento di entrambi tali valori, rispetto al dato assestato 2010, rispettivamente di 1.299 e di 1.814 milioni di euro.

Si riserva, quindi, di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di stabilità e di bilancio alle ore 14 di martedì 26 ottobre 2010.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 26 ottobre prossimo.

Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD), anche alla luce delle audizioni svolte dalla Commissione sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, ritiene opportuno portare a conoscenza della Commissione stessa il contenuto di una lettera, di cui consegna copia, inviata dalla Direzione generale di INA Assitalia ai propri agenti generali.

In tale lettera, premesse alcune considerazioni circa il non positivo andamento tecnico delle ultime annualità relativamente al comparto auto, che si considera fortemente compromesso, in molte realtà territoriali, soprattutto a causa dei margini fortemente negativi espressi dai portafogli gestiti da alcuni produttori, si comunica, tra l'altro, che, a partire dalla scadenza di ottobre 2010, estratti i portafogli gestiti da produttori con rapporto tra sinistri e premi superiori al 70 per cento e con frequenza sinistri superiore alla media nazionale, si provvederà ad inviare disdetta direzionale alle polizze colpite da almeno un sinistro « causato » o « subito » con lesioni o intervento del legale, accaduto nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2010.

Inoltre, la lettera preannuncia l'invio di un'analoga disdetta, ove ricorra almeno un sinistro avente le medesime caratteristiche, relativamente a tutti i portafogli che insistono nelle regioni Campania, Puglia e Calabria.

Dal momento che tali iniziative costituiscono, a suo avviso, un inammissibile tentativo di eludere l'obbligo a contrarre gravante sulle compagnie assicurative, propone di ascoltare al più presto in merito il Ministro dello sviluppo economico, anche in considerazione del fatto che taluni primari gruppi assicurativi, secondo quanto gli risulta, stanno esercitando pressioni sui propri agenti affinché non assu-

mano altri mandati agenziali, in spregio della normativa che ha eliminato in tale settore l'obbligo di mandato esclusivo.

Ritiene, inoltre, che le questioni segnalate debbano essere affrontate nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2699-ter ed abbinate, in materia di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, atteso che, come dichiarato dal Presidente dell'ISVAP nella sua recente audizione dinanzi alla Commissione, i predetti fenomeni fraudolenti non potranno essere perseguiti in maniera efficace senza il coinvolgimento e la piena collaborazione delle compagnie assicurative.

A tale proposito, osserva come l'audizione del Ministro dello sviluppo economico possa essere utile anche per accertare il numero effettivo delle denunce presentate dalle compagnie stesse all'autorità giudiziaria con riferimento alle frodi nel settore della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fluvi, informa di avere incontrato informalmente, nella giornata di ieri, alcuni rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), i quali gli hanno consegnato una documentazione relativa alle proposte di legge C. 2699-ter ed abbinate, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, che pone a disposizione dei componenti della Commissione.

Con riferimento alla proposta, avanzata dal deputato Fluvi, di ascoltare in audizione il Ministro dello sviluppo economico in merito ai problemi del settore assicurativo, assicura che prenderà quanto prima contatti con il Ministro Romani per acquisirne la disponibilità ad intervenire dinanzi alla Commissione, suggerendo al deputato Fluvi di presentare, nel frattempo, anche un atto di sindacato ispettivo in materia.

Inoltre, dal momento che la lettera dell'INA Assitalia richiamata dal deputato Fluvi risulta essere stata portata a conoscenza dell'ISVAP, ritiene opportuno veri-

ficare quali provvedimenti abbia deciso di assumere al riguardo la predetta Autorità di vigilanza.

Francesco BARBATO (IdV) condivide l'esigenza, prospettata dal deputato Fluvi, di procedere al più presto all'audizione del Ministro dello sviluppo economico, ricordando come le problematiche del settore assicurativo siano da tempo all'attenzione della Commissione.

In proposito, ritiene che il problema del progressivo depauperamento delle strutture assicurative nel Mezzogiorno d'Italia, in particolare per quanto riguarda l'assicurazione RC auto, stia assumendo dimensioni sempre più drammatiche, probabilmente a causa della mutata politica industriale delle compagnie, le quali stanno procedendo a una riorganizzazione della propria rete distributiva che penalizza soprattutto tale area del Paese.

Alberto FLUVI (PD) accoglie il suggerimento, formulato dal Presidente, di presentare un atto di sindacato ispettivo su tali tematiche, ritenendo comunque opportuno procedere all'audizione del Ministro dello sviluppo economico per affrontare le complesse problematiche del settore assicurativo.

Il Sottosegretario Sonia VIALE, con riferimento alle richieste di chiarimento, avanzate nella seduta del 19 ottobre scorso dal deputato Fluvi, in merito alla posizione del Ministero dell'economia e delle finanze circa l'ipotesi di trasferimento alla sede legislativa dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recante « Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati », informa che, con lettera del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia del 20 ottobre 2010, già agli atti della Commissione, sono state formulate alcune osservazioni sul testo, all'accoglimento delle quali è subordinato l'assenso del Ministero dell'economia al trasferimento di sede.

Le predette osservazioni attengono a tre aspetti dell'articolo 1 del testo unificato, il quale apporta alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), volte ad introdurre l'obbligo che gli organi di amministrazione e controllo delle società quotate siano composti per almeno un terzo da componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

In primo luogo, si richiede di modificare la formulazione del terzo e quarto periodo del nuovo comma 1-ter dell'articolo 147-ter del TUF (introdotto dal comma 1 dell'articolo 1), nonché la formulazione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 148 del TUF (introdotto dal comma 3, lettera a), del medesimo articolo 1), i quali disciplinano l'applicazione del citato obbligo alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio sindacale delle società quotate.

In particolare, si chiede di utilizzare, laddove ci si riferisce al criterio che impone la presenza negli organi di almeno un terzo di appartenenti al genere meno rappresentato, la dizione « criterio di riparto » piuttosto che quella di « riparto ».

In secondo luogo, si chiede di sopprimere il quinto periodo del predetto comma 1-ter dell'articolo 147-ter ed il quarto periodo del predetto comma 1-bis dell'articolo 148, i quali, disciplinando il caso in cui uno o più amministratori o uno o più sindaci debbano essere sostituiti prima della scadenza del termine, prevedono che anche i nuovi amministratori siano nominati nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

Tale richiesta è motivata dal fatto che tale previsione risulterebbe di difficile applicazione, in particolare in quanto, per rispettare tale criterio in sede di sostituzione dell'amministratore, l'appartenenza ad un genere costituirebbe l'unico criterio di scelta.

Infine, si chiede di sopprimere la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, la quale estende il principio dell'equilibrio tra i generi anche alla composizione del

Comitato di controllo sulla gestione previsto nelle società che adottano il sistema monistico.

La richiesta di modifica è motivata dal fatto che la previsione risulterebbe eccedente, in quanto il predetto Comitato di

controllo costituisce un'articolazione interna del Consiglio di amministrazione, la cui composizione deve già rispettare il predetto equilibrio di genere.

La seduta termina alle 11.25.